

SPESOMETRO ANNO 2016: SCADENZE AL 10 E AL 20 APRILE 2017

Come noto l'articolo n. 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica per gli acquisti /servizi di beni ricevuti e per le relative cessioni / prestazioni effettuate dal contribuente al fine di utilizzare lo "Spesometro" come strumento di controllo che consente all'Amministrazione Finanziaria di vigilare e prevenire le false fatturazioni, le frodi Carosello e le operazioni di vendita simulate tra più soggetti per sfuggire al pagamento dell'Iva e all'imposizione sul reddito (la trasmissione con tali modalità tecniche operative verrà sostituita dal 2017 dalle specifiche regole di cui al D.L. n. 193/2016). In via generale sono tenuti alla Comunicazione dello Spesometro tutti i soggetti passivi Iva secondo i seguenti termini di presentazione:

- 1) scadenza al 10/04/2017: per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- 2) scadenza al 20/04/2017: per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestrale.

Sono tenuti all'adempimento i seguenti soggetti:

- a) Enti non commerciali limitatamente alle operazioni nell'esercizio di attività commerciali;
- b) Enti non commerciali in regime agevolato di cui alla Legge n. 398/91;
- c) soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati;
- d) imprese agricole esonerate ai fini Iva ai sensi dell'art.34 Dpr. n.633-72;
- e) curatori fallimentari e commissari liquidatori;
- f) soggetti dispensati dagli adempimenti per le operazioni esenti di cui all'art. 36 del D.p.r. 633-72;
- g) soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale o con identificazione diretta.
- h) tutte le Amministrazioni pubbliche (Stato/Regioni/Province/Comuni e altri enti di diritto pubblico) con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica (fatti salvi interventi di esonero dell'ultima ora come avvenuto negli scorsi anni).

Sono esclusi dall'adempimento i seguenti soggetti:

- 1) Contribuenti minimi Decreto legge n.98-2011 (se si superano i ricavi pari ad euro 45.000 devono essere comunicate le operazioni dal momento in cui vengono meno i requisiti e pertanto l'obbligo non è retroattivo per tutto l'anno; se invece si supera il limite di euro 30.000 ma non di euro 45.000 l'obbligo decorre dall'anno successivo);
- 2) soggetti in regime forfetario di cui alla legge n.190-2014;
- 3) gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (senza partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;
- 4) i soggetti che provvedono alla trasmissione quotidiana delle fatture emesse e ricevute e dei relativi corrispettivi come disposto dall'art. 50 -bis del Decreto legge 69-2013.

Lo spesometro può essere inviato con le seguenti modalità:

- a) in forma analitica: scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute; le note di variazione emesse o ricevute vanno indicate rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta.
- b) in forma aggregata: l'opzione è vincolante per tutto il contenuto della comunicazione e se, in luogo delle fatture di importo inferiore ai 300 euro, è stato registrato un documento riepilogativo deve essere comunicato il numero del documento e il relativo imponibile / Imposta.

La forma aggregata prevede la compilazione del quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura; le note di variazione emesse o ricevute sono considerate come documenti autonomi da non sommare algebricamente all'operazione principale. Non è consentito inviare i dati in via aggregata se riguardanti le seguenti operazioni:

- 1) acquisti da San Marino;
- 2) acquisti e cessioni da e nei confronti di produttori agricoli di cui all'art.34 del DPR 633/72;
- 3) cessione di beni/servizi in contanti per importi fino a 15.000 euro effettuate a Turisti extra UE.

L'intermediario abilitato è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare

per via telematica all’Agenzia delle entrate il modello di comunicazione precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o se verrà dallo stesso predisposta. Inoltre l’Intermediario deve rilasciare al soggetto dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. L’ art. 21 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, stabilisce che “per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si rende operativa la sanzione amministrativa nella misura da euro 250,00 a euro 2.000,00, tenendo in considerazione che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è consentita la definizione agevolata, con riduzione della sanzione facendo ricorso alla procedura del ravvedimento operoso. Al fine di richiedere un chiarimento urgente da parte dell’Agenzia delle Entrate (onde poter semplificare l’adempimento e, nello stesso tempo, tranquillizzare contribuenti e professionisti) si porta all’attenzione dei lettori la seguente problematica:

a) come noto con l’anno 2015 è terminata la deroga prevista per i commercianti al minuto e assimilati (ex art. 22 DPR 633/72: alberghi, ristoranti, ecc.) e le agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/72) e pertanto tali soggetti devono comunicare tutte le operazioni certificate da fattura senza tenere conto del limite di euro 3.600 (l’emissione della fattura determina l’obbligo di indicare l’operazione nell’elenco). Il problema non è di poco conto e pertanto, come del resto già fatto negli anni precedenti, si chiede un intervento risolutivo e veloce da parte dell’Amministrazione finanziaria, che preveda l’esclusione dallo spesometro anche per l’anno 2016 delle operazioni in oggetto (per la verità sarebbe auspicabile un intervento definitivo anche per il nuovo “spesometro 2017” al fine di stabilire l’esclusione dalla comunicazione di tale tipologia di operazione unitamente alle operazioni registrate tramite documento riepilogativo con lo scopo di evitare alle imprese “costi di gestione spropositati “ e agli intermediari “ fatiche inutili “).

CELESTE VIVENZI